



SERVIZIO PRESTAZIONI

CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALE

Art. 1 – Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 200.000,00 allo scopo di favorire l'aggiornamento professionale, la Fondazione Enasarco dispone l'erogazione di contributi destinati alla formazione per l'attività di agenzia riservato alle "persone giuridiche" titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.), in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000,00 per iscritto.

Le domande presentate oltre il numero massimo di 200, saranno valutate solo ed esclusivamente in caso di capienza

Art. 2 - Ripartizione contributo

Tenuto conto del numero degli agenti operanti sotto forma di società di capitale iscritti alla Fondazione e residenti in ciascuna Regione, la spesa complessiva di € 200.000,00 è ripartita su base regionale secondo la seguente tabella

REGIONE	BUDGET REGIONALE
ABRUZZO	€ 4.000,00
BASILICATA	€ 1.000,00
CALABRIA	€ 4.000,00
CAMPANIA	€ 15.000,00
EMILIA ROMAGNA	€ 20.000,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 4.000,00
LAZIO	€ 23.000,00
LIGURIA	€ 4.000,00
LOMBARDIA	€ 35.000,00
MARCHE	€ 7.000,00
MOLISE	€ 1.000,00
PIEMONTE	€ 13.000,00
PUGLIA	€ 11.000,00
SARDEGNA	€ 5.000,00
SICILIA	€ 12.000,00
TOSCANA	€ 14.000,00
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 2.000,00
UMBRIA	€ 3.000,00
VALLE D'AOSTA	€ 1.000,00
VENETO	€ 21.000,00
Totale complessivo	€ 200.000,00

FONDAZIONE • ENASARCO

VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA
TEL. (+39) 06-5793.1 FAX (+39) 06-5793.2641 E-MAIL: SEGRETERIA.PRESTAZIONI@ENASARCO.IT
HTTP://WWW.ENASARCO.IT CODICE FISCALE 00763810587

Art. 3 – Requisiti

Il contributo è riservato alle “persone giuridiche” titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.), in possesso, alla data di presentazione della richiesta del contributo:

- ✓ versamento a fondo assistenza per almeno 5 anni di cui 3 nell’ultimo quinquennio (2013-2017) e a condizione che la media dei contributi versati a fondo assistenza degli ultimi 3 anni sia non inferiore all’importo del contributo richiesto per la partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale;
- ✓ almeno un mandato in essere.

La formazione può essere usufruita esclusivamente dal rappresentante legale della società di capitale o da un dipendente della stessa indicato dal medesimo.

Art. 4 -Fruizione del contributo

Il contributo agli agenti è erogato per la partecipazione ad uno o più corsi erogati esclusivamente dai soggetti di cui all’art. 5 e avente ad oggetto uno o più argomenti di cui all’art. 11.

Art. 5 - Soggetti eroganti la formazione

La formazione può essere erogata, previo accreditamento presso l’ENASARCO secondo le modalità e termini stabiliti dall’Ente stesso, da enti formativi, università, scuole, centri di formazione, società, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Accreditamento per lo sviluppo di attività formativa continua presso le Regioni e/o Province autonome;
- b) Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 Istruzione e Formazione ;
- c) Essere un Ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario o ente riconosciuto da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

Art. 6 -Richiesta di accreditamento presso la Fondazione

La richiesta di accreditamento avviene nei modi e termini stabiliti dalla Fondazione.

I soggetti erogatori, ad esclusione di quelli indicati nell’art.5 lettera c), affinché possano ottenere l’accreditamento presso la Fondazione, devono garantire, alla data della richiesta di accreditamento, il possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di stato di fallimento;
- b. assenza di liquidazione coatta;
- c. assenza di concordato preventivo;
- d. assenza di procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni sopra elencate;
- e. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;

- f. rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
- g. rispetto delle norme che disciplinano l'eventuale diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17).

Devono, inoltre, garantire che i docenti utilizzati siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea o titolo equipollente, con esperienza di docenza in ambito formativo in enti e strutture accreditate e riconosciute dall'Accredia di almeno 5 anni nella materia di pertinenza;
- b) incarico di docente di università, incardinato o a contratto, o di una scuola pubblica o privata o di una associazione inerente la formazione o di un ente certificatore indipendente e riconosciuto dall'Accredia.

Art. 7 -Verifica requisiti soggetti eroganti la formazione

Il soggetto erogatore, per ottenere l'accreditamento, deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:

- la sussistenza delle condizioni di all'art. 6;
- l'insussistenza delle condizioni di esclusione indicate ai fini della certificazione antimafia;
- la regolare iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA con indicazione del numero e della data di iscrizione e, se previsto, l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione completo dei rispettivi dati anagrafici e cariche. Qualora non sussista l'obbligo di iscrizione alla CCIAA il soggetto richiedente, nella persona del legale rappresentante o Presidente, deve darne comunicazione e rilasciare comunque una apposita dichiarazione con la quale attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159.

Il soggetto erogatore, all'atto dell'accreditamento, deve, altresì, dichiarare la sede operativa presso la quale viene conservata tutta la documentazione inerente i requisiti dichiarati da rendere disponibile ai fini di eventuali verifiche ispettive proprie o di parte terza.

Deve, altresì, dichiarare, che

- a. I locali delle sedi operative in cui sono erogati i servizi corsuali sono conformi alla normativa statale e regionale vigente in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e accessibili ai soggetti diversamente abili. La documentazione o le perizie tecniche di conformità nelle materie sopra indicate devono essere obbligatoriamente posseduti e resi visibili ad un controllo dell'Ente ENASARCO o ad un suo delegato.

Gli spazi sono idonei alla fruizione dei servizi da parte dell'utenza e devono essere attrezzati con adeguati arredi per lo svolgimento delle attività. Ogni sede operativa, propria o acquisita in affitto, deve avere la disponibilità dei locali destinati all'erogazione del servizio in modo unitario ed esclusivo.

Per gli atenei, facoltà o dipartimenti o spin off universitari, le dichiarazioni di cui agli art. 6 e 7 si intendono soddisfatte mediante produzione di dichiarazione di riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Art. 8 - Registrazione delle presenze

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 si impegnano a predisporre e mantenere aggiornato il Registro delle presenze contenente i seguenti campi: Cognome – Nome – Firma in entrata e Firma in uscita – Data – Orario – Contenuti formativi della giornata erogati – Firma del Docente – Firma del responsabile formativo interno.

Viene concesso al corsista una percentuale di assenza sul totale ore corso del 25% pena l'invalidità dell'attestato per l'erogazione del contributo oggetto del presente bando.

Il Corsista non potrà di conseguenza richiedere alla FONDAZIONE ENASARCO il contributo previsto, in caso di assenza per un numero superiore al 25% delle ore previste.

I soggetti erogatori accreditati si impegnano, altresì, su richiesta, a fornire alla FONDAZIONE ENASARCO e al corsista copia dei registri all'ente erogatore durante e/o al termine delle sessioni formative per la verifica della esatta procedura operativa.

Art. 9 - Qualità formativa percepita dai discenti

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 si impegnano a somministrare un modulo di *Customer Satisfaction* ad ogni partecipante (allegato A), in cui si evidenzia il grado qualitativo percepito. In particolare dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:

- a) Obiettivi
- b) Logistica
- c) Docenza
- d) Aspettative
- e) Servizi
- f) Consigli

A fine Corso ogni organizzazione dovrà predisporre un "Riesame" completo del Corso effettuato in cui si focalizzano i risultati raggiunti, la soddisfazione dei discenti, l'apprendimento e l'organizzazione generale (allegato B).

I soggetti erogatori accreditati si impegnano, altresì, su richiesta, a fornire alla FONDAZIONE ENASARCO copia dei moduli di *Customer Satisfaction* e dei Riesami dell'ente erogatore durante e/o al termine delle sessioni formative per la verifica della analisi post corso.

Art. 10 - Attestato di fine Corso

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 al termine del corso formativo devono rilasciare un attestato di frequenza a tutti i corsisti che hanno frequentato almeno il 75% del monte ore.

Dovrà altresì mantenere archiviato su apposito file informatico o documentazione cartacea tutti i nominativi a cui è stato consegnato l'attestato e la documentazione attestante la partecipazione al corso (modulo di richiesta di iscrizione, copia fattura, registro delle presenze con firme di presenza, copia domanda inoltrata dal corsista presso l'ENASARCO per l'accesso al contributo sottoscritto anche dall'ente erogatore ecc.) da fornire, su richiesta, alla FONDAZIONE ENASARCO.

Art. 11 - Pubblicazione soggetti erogatori

L'elenco dei soggetti erogatori accreditati presso la Fondazione è pubblicato sul sito della Fondazione www.enasarco.it. La pubblicazione evidenzia, ove possibile, i corsi per la platea degli iscritti (partecipanti generici, solo agenti, solo categorie professionali specifiche ecc)

Art. 12 - Contenuto e caratteristiche dei corsi di formazione o aggiornamento professionale

I corsi oggetto del contributo devono trattare principalmente gli argomenti di seguito indicati, come specificati nell'allegato C:

- Comunicazione ed empowerment personale
- Marketing e tecniche di vendita
- Organizzazione aziendale anche propedeutici alla certificazione di qualità dell'agenzia
- Aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale, ecc.)
- Programmazione Neuro Linguistica (PNL)
- Applicazioni informatiche e web-marketing
- Formazione linguistica

I corsi oggetto del contributo devono avere una durata minima di 14 ore

Sono esclusi i corsi a distanza quali ad esempio i corsi *on line*, la formazione *e-learning* ecc. Sono comunque ammessi i corsi con una quota di *e-learning* non superiore al 20% del monte orario, fermo restando il requisito minimo di 14 ore di formazione in aula.

La Fondazione si riserva di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione attestante le caratteristiche del corso e la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo

Art. 13 – Importo del contributo

La Fondazione riconosce un contributo pari al 50% della spesa sostenuta tenuto conto del costo massimo per un'ora di formazione di € 50,00 e nel limite massimo di € 1.000,00 annuo per partecipante.

Art. 14 – Domande ed erogazione del contributo

Le domande per l'erogazione del contributo dovranno essere presentate nei modi stabiliti dalla Fondazione, previa prenotazione del contributo stesso mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata InEnasarco.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi in cui il corso frequentato per il quale si richiede il contributo stesso sia conforme alle caratteristiche del bando.

La prenotazione costituisce titolo per l'assegnazione del contributo secondo l'ordine cronologico di arrivo, nei limiti di stanziamento su base regionale previsti all'art. 2, purchè l'inizio del corso oggetto della domanda sia previsto entro sessanta giorni dalla data di prenotazione.

In ogni caso il contributo sarà riconosciuto esclusivamente agli iscritti che risulteranno essere in regola con ciascuno dei requisiti, condizioni o termini previsti dal presente disciplinare e dai

relativi allegati e sarà erogato successivamente alla conclusione del corso, anche nell'ipotesi in cui questo termini oltre il 31 dicembre 2018.

I richiedenti dovranno presentare i documenti necessari per l'attestazione dei requisiti indicati nel presente disciplinare entro il termine che sarà indicato dalla Fondazione nel modulo di domanda, a pena di decadenza, e comunque non inferiore a trenta giorni dal termine del corso o dell'anno accademico

Le domande di erogazione pervenute oltre i limiti di stanziamento su base regionale potranno, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza

Art. 16 –Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.